

Chiedeva, quindi, al Tribunale “*Voglia l’Ill.mo Tribunale civile adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda e conclusione, con riferimento al c.c. [redacted] - Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, la nullità della pattuizione usuraria contenuta nel contratto sottoscritto il [redacted] con ogni conseguenza di legge, nonché delle successive pattuizioni unilaterali poste in essere dalla banca mediante il ricorso alla facoltà dello ius variandi, come meglio individuate in narrativa, con ogni conseguenza di legge; - Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, l’assenza di specifiche pattuizioni nel contratto di apertura del conto del [redacted] aventi ad oggetto la determinazione del tasso di interesse debitore applicato al fido concesso e l’assenza di specifiche pattuizioni in merito alla modalità di calcolo per la determinazione delle CMS, con ogni conseguenza di legge; - Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, l’illegittimità dell’anatocismo praticato dalla Banca dal [redacted] sino al [redacted], per violazione del divieto di anatocismo ex legge n. 147/13, ed anche successivamente al [redacted] per mancato rispetto dei requisiti previsti dalla Delibera CICR [redacted], con ogni conseguenza di legge; - Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, la nullità della clausola ad oggetto la previsione della CMS contenuta nel contratto di apertura di credito del [redacted] con ogni conseguenza di legge; - Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, l’illegittimità delle commissioni sull’accordato e delle commissioni di istruttoria veloce addebitate in difetto di pattuizione scritta sul rapporto oggetto del presente giudizio, con ogni conseguenza di legge; - Accertare, per l’effetto, l’esatto dare avere tra le parti ricalcolando il saldo del conto corrente [redacted] alla data del [redacted]; - Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, la pattuizione di condizioni usuarie nel contratto del 14/01/10 e nel successivo esercizio dello ius variandi, risultando i tassi convenuti debordanti le soglie d’usura ex L. 108/96, secondo la verifica svolta applicando le Istruzioni della Banca d’Italia vigenti alla data di stipula come risultante dalla Consulenza Tecnica Bancaria ivi depositata, e accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola, con ogni conseguenza di legge; - Disporre, per l’effetto e per tutte le causali di cui in narrativa, l’annullamento di tutte le competenze debitorie a decorrere dal I trim. ’10 a seguito del riscontro di usura originaria sia nel contratto del [redacted] sia nei successivi esercizi dello ius variandi. Tale rilievo assorbe l’ulteriore evidenza dell’applicazione di condizioni d’usura in ben 20 dei 61 trimestri esaminati; - Accertare, per tutte le causali di cui in narrativa, l’illegittimità dell’anatocismo praticato dalla Banca [redacted], e per tutte le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare l’illegittimità del regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e delle competenze debitorie tutte, praticato dalla Banca convenuta, con ogni conseguenza di legge; - Disporre, conseguentemente e per tutte le causali di cui in narrativa, il regime di capitalizzazione semplice per le competenze*



debitorie dall'1/01/14, mentre per gli interessi creditori mantenere il regime di capitalizzazione adottato dalla Banca; - Disporre, per tutte le causali di cui in narrativa, l'enucleazione delle CMS la cui pattuizione è indeterminata e la cui applicazione sull'utilizzato comporta la nullità per mancanza di causa, con ogni conseguenza di legge; - Disporre, per tutte le causali di cui in narrativa, l'annullamento delle commissioni di "corrispettivo sull'accordato", nulle perché non validamente pattuite e successivamente nulle perché contenute nel contratto usurario del [REDACTED], con ogni conseguenza di legge; - Disporre, per tutte le causali di cui in narrativa, l'annullamento degli addebiti per CIV in quanto mai pattuiti; - Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, che il saldo finale del rapporto n. [REDACTED] risulta a credito per € 90.664,66 rispetto al saldo debitore di € 90.096,53 indicato dalla Banca, per una differenza a favore della Società correntista di € 180.761,19 (cfr. Tavola 2), o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; - Condannare la Banca [REDACTED] in p.l.r.p.t. al pagamento degli interessi legali su detta somma dalla domanda alla ricostruzione del saldo, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; - Condannare, infine, la Banca [REDACTED] in p.l.r.p.t. al pagamento dei compensi e spese di lite, oltre 15% di spese forfettarie e CNA come per legge in favore dello scrivente procuratore antistatario".

Con comparsa depositata in data 11.11.2022, si costituiva la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la quale eccepiva l'inammissibilità delle pretese di condanna, visto che il conto corrente per cui è causa risultava attivo, l'intervenuta prescrizione estintiva dei diritti a favore della correntista nel periodo anteriore al decennio dalla domanda proposta.

Eccepiva, poi, che gli estratti conto prodotti in giudizio non erano completi, perché privi periodi intermedi relativi al 2° trimestre 2007 e all'anno 2008 e che sino al 30.09.2016 aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e dal 01.10.2016 aveva liquidato annualmente gli interessi debitori e creditori, accreditando con valuta 31/12 di ciascun anno gli interessi attivi e addebitando gli interessi passivi con valuta 01/03 dell'anno successivo a quello in cui erano maturati, per cui aveva rispettato il nuovo regime di capitalizzazione in vigore dal 01.10.2016.

Assumeva, poi, la pattuizione delle condizioni contrattuali che avevano regolato il rapporto bancario.

Concludeva in tali termini: "1) In via preliminare, a) accertare la eccepita prescrizione, dichiarando la intervenuta estinzione di ogni diritto ricollegato alle rimesse prescritte, come analiticamente rappresentato nel presente atto. b) dichiarare inammissibile e comunque infondate le domande di accertamento e condanna di un diverso saldo alla data del 31.03.2020 e dei relativi interessi legali come richiesti, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto. 2) Nel



merito, a) rigettare la domanda di accertamento del dare-avere tra le parti, per i motivi esposti sub II A; b) rigettare la domanda di accertamento della non doverosità di interessi per il (supposto) superamento dei tassi soglia dell'usura a far data dal 4.10.2010, per i motivi esposti sub II B; c) rigettare la domanda di accertamento della illegittimità del regime di capitalizzazione trimestrale applicato dalla Banca al rapporto di conto corrente, per i motivi esposti sub II C; d) rigettare la domanda di accertamento della nullità delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto bancario, in quanto infondata come dimostrato sub II D e) in ogni caso, rigettare ogni pretesa avversa, perché infondata in fatto ed in diritto. 3) In subordine, rideterminare il saldo dei rapporti bancari di cui è causa, alla luce dei principi espressi nel presente atto. 4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.

Istruita la causa mediante consulenza tecnica contabile, affidata alla dott.ssa [REDACTED] a seguito di chiarimenti, essa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.2023 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con ordinanza del 22.03.2022 veniva disposta CTU, nei seguenti termini: *“tentata la conciliazione delle parti, valuti, verifichi il rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed oggetto del giudizio, indicando la data di apertura, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio, specifichi se sia presente la documentazione contrattuale ed i relativi estratti conto, esegua i conteggi richiesti con decorrenza dalla data di apertura sino alla chiusura del conto sino alla data di notifica dell'atto di citazione, ricostruisca l'intera movimentazione del conto e ricalcoli il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni se non conformi alle previsioni contrattuali, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, mentre per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente; Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. Nel caso in cui le*



variazioni del tasso di interesse siano peggiorative rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, verifichi se le stesse siano state comunicate dalla Banca nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente con riferimento allo ius variandi. In caso di risposta negativa calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia. Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato; Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo; per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale; verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido, in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi, commissioni e spese illegittimamente addebitati, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale: a tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione



prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s).".

Veniva, poi, disposta integrazione peritale e, infine, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge.

Ciò premesso non è in contestazione che [REDACTED] è intestataria del conto corrente n. 1761.76 indicato nell'atto di citazione.

Parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di accertare il credito, in favore della Banca convenuta, derivante da tale contratto di conto corrente e per l'accertamento di tutte le somme indebitamente percepite.

La presente controversia verte, dunque, essenzialmente sulla legittimità o meno dell'applicazione degli interessi anatocistici trimestralmente per quelli debitori, nonché sulla legittimità dell'applicazione degli interessi ultralegali non pattuiti e, infine, dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli altri addebiti a carico di parte attrice, nonché sulla verifica della usurarietà dei tassi.

Così chiariti i termini della presente controversia, preliminarmente va osservato che è ammissibile l'azione di accertamento, come dedotto da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 cpc.

Il correntista, infatti, in una situazione contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti *contra legem*; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 21646 del 5 settembre 2018).

L'azione è, dunque, ammissibile.



In ordine, invece, all'onere probatorio, va segnalato che parte attrice ha fornito tutti gli elementi necessari per accertare l'esistenza del rapporto per cui è causa, allegando tutta la documentazione in suo possesso e specifici calcoli, assistiti da ctp di parte e chiedendo, prima dell'instaurazione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 119 TUB, copia integrale della documentazione contrattuale alla banca.

In merito alla dedotta incompletezza degli estratti conto allegata dalla banca, la doglianza è non meritevole di accoglimento, visto che il CTU è riuscito, comunque, a ricostruire il rapporto tra le parti e il suo andamento sulla base della documentazione agli atti di causa.

Tanto premesso, in primo luogo in ordine all'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, si osserva che essa, poiché eccezione sostanziale in senso stretto, deve essere sollevata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta con costituzione almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione.

L'eccezione appare tempestivamente e ritualmente formulata.

Sul punto occorre richiamare il principio di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo la quale *“se, dopo la conclusione del contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”* (Cassazione civile, Sezioni Unite, 2.12.2010, n. 24418).

L'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla chiusura definitiva del conto (cfr. Corte di Cassazione 2262/1984, Corte Appello Lecce 22.10.2001, Tribunale Mantova 21.1.2005), atteso che il contratto di conto corrente bancario è un contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché i singoli addebitamenti ed accreditamenti determinano solo variazioni quantitative e solo con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti tra le parti.

Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere un contrasto giurisprudenziale con la sentenza a Sezioni Unite n° 15895 del 13.06.2019 con al quale ha espresso il seguente principio: *“In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente*



assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte".

Dello stesso avviso l'Ordinanza della Cassazione 5.10.2021, n°37330.

Ne consegue che ai fini della validità dell'eccezione non occorre che la Banca contesti specificatamente le singole operazioni che ritiene prescritte distinguendole in solutorie e ripristinatorie ma è sufficiente la semplice evidenza di volersi avvalere della prescrizione.

Premesso, appare, quindi, necessario verificare la natura delle rimesse, se di natura solutoria o ripristinatoria, dirimente ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Infatti, nell'ambito di un rapporto di conto corrente occorre precisare che si prescrivono solo le c.d. rimesse solutorie, ossia quelle operate su un conto in passivo, che si riferiscono a pagamenti effettuati dal correntista a titolo di interessi, spese, ecc., e non le c.d. rimesse ripristinatorie, ossia quelle che non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista. Dunque, il termine di prescrizione decorre, da un lato, dalla data dell'effettuazione delle singole rimesse solutorie, dall'altro, in caso di rimesse ripristinatorie, dalla data di chiusura del conto corrente.

Nel caso di specie, quindi, il c/c è ancora aperto e la domanda giudiziale è stata proposta dal correntista con invito alla mediazione il 15.02.2021.

In ordine alla natura delle rimesse, va osservato che sussistono diversi elementi sulla base dei quali desumere che il rapporto di conto n. [REDACTED] fosse affidato, come la documentazione della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Il Report della Centrale dei Rischi della banca d'Italia relativa al periodo oggetto della liquidazione trimestrale conferma l'importo fisso di € 100.000 quale accordato nell'ambito dei rischi a revoca e risulta anche dalla lettera di richiesta di innalzamento dell'affidamento de [REDACTED], in cui si da atto dell'esistenza di un fido di € 20.0004 e si chiede l'innalzamento dello stesso ad € 100.000 con decorrenza 31/08/05 (all. 20).

Il ctu ha, poi, evidenziato: *".....il correntista ha allegato documentazione contabile, corrispondenza e segnalazioni alla Centrale rischi della Banca D'Italia dalla quale è possibile riscontrare l'esistenza di un fido durante il rapporto. Che ci sia stato un affidamento risulta anche dalle indicazioni fornite, negli estratti conto, di condizioni economiche entro e fuori fido quali la "CIV conto Firmato" corrispettivo sull'accordato pattuito dello 0,5%, la CMS entro e fuori fido"*.

Altro elemento da considerare, la richiesta sottoscritta dalla società correntista in data 8/04/14 di conferma degli affidamenti in essere, con cui dichiara di avere in corso un affidamento di € 100.000 a revoca e chiede la conferma dell'affidamento nonché la modifica di alcune garanzie personali (all.22) e la lettera sottoscritta da parte attrice, con cui la banca, in relazione agli affidamenti,



comunica l'annullamento della franchigia giornaliera fissa di sconfinamento e del limite massimo della commissione di sconfinamento trimestrale (all.23).

Di contro, alcun elemento probatorio è stato offerto dalla banca convenuta in ordine all'esistenza di pagamenti aventi funzione solutoria.

Inoltre, quanto alla prova dell'esistenza di un fido, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ritenuto che il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti (Cass. n. 85/2003; Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995). L'esistenza di una apertura di credito può, quindi, essere dimostrata non soltanto tramite la prova documentale della pattuizione in oggetto, ma anche tramite prove indirette.

Quanto sostenuto dalla Banca circa la nullità di forma ad substantiam ex art. 117 T.U.B. non può essere condiviso, trattandosi di nullità di protezione relativa, non invocabile in favore della parte forte del rapporto, ma solo dal correntista, per cui non ne potrebbero derivare effetti sfavorevoli nei suoi confronti.

L'eccezione di prescrizione è, dunque, da rigettare.

Tanto premesso, con riferimento alla CMS il CTU, successivamente all'ordine di integrazione disposto, ha correttamente espunto le commissioni in quanto il contratto del 23.08.2001 indicava solo la percentuale di tale onere senza però indicare la specifica modalità di calcolo.

In merito si segnala, infatti, che nel contratto di apertura di conto corrente del 23.08.01, è indicata un'aliquota dello 0,625% e del 1,125% su "sconfinamento se autorizzato" ma non risultano specificate le relative modalità di calcolo, quali la periodicità e la base di calcolo.

La mancata esplicitazione del criterio di ricalcolo, determina la nullità della loro applicazione.

Il ctu ha, quindi, proceduto al ricalcolo dell'intera movimentazione del conto ed al ricalcolo del saldo finale, "*...espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni se non conformi alle previsioni contrattuali*", applicando le condizioni economiche previste dal contratto di conto corrente di corrispondenza del 23.8.2001 e quelle previste dal contratto temporaneo di credito del 14.01.2010 e tenuto conto dello *ius variandi* previsto nel contratto previa verifica che la comunicazione delle variazioni peggiorative, rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, siano avvenute nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

In merito, invece, al dedotto anatocismo, occorre prima di esaminare il caso concreto posto all'attenzione di questo Giudice, ripercorrere l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia.

Deve procedersi partendo dal mutamento della giurisprudenza avvenuto nel 1999, per poi dare atto del recente intervento della Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 21095 del



4.11.2004), concernente l'ambito temporale di applicabilità della dichiarazione di nullità delle clausole di anatocismo bancario.

Secondo la disposizione normativa di cui all'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono, a loro volta, produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi; di conseguenza, in assenza di usi normativi, sono vietate pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi ed interessi infrasemestrali.

Deve chiarirsi anche che la sussistenza di un uso normativo (cui fa riferimento l'art. 8 delle disposizioni sulla legge in generale) va valutata sia sotto il profilo oggettivo, consistente nell'uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, sia sotto quello soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza così agendo ad una norma giuridica.

A parere di questo Giudice ed in adesione all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia e conseguente ad un vero e proprio *revirement* giurisprudenziale (Cass. civ. 11 novembre 1999, n. 12507, Cass. civ. 18 marzo 1999, n. 2374, Cass. 13 giugno 2002, n. 8442 e Cass. 28 marzo 2002, n. 4490), la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente predisposti dalla banca, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve ritenersi nulla, per difetto dell'esistenza di un uso normativo legittimante la deroga prevista dall'art. 1283 c.c.

Va, tuttavia, evidenziato come in precedenza, la Suprema Corte avesse, invece, considerato pienamente valida e, quindi, efficace la clausola in argomento (Cass. 15 dicembre 1981, n. 6631, secondo la quale *“gli usi che consentono l'anatocismo, richiamati dall'art. 1283 c.c., si identificano in comportamenti tenuti dalla generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, estremi, questi, ravvisabili, nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, ove l'anatocismo trova generale applicazione, in quanto sia le banche, sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dai requisiti richiesti dall'art. 1283 citato”*, Cass., 6 giugno 1988, n. 3804; Cass. 1 settembre 1995, n. 9227 e Cass. 18 dicembre 1998, n. 12675).

Tali orientamenti giurisprudenziali sono stati, tuttavia, interamente rivisitati con le suddette pronunce del 1999, cui ha aderito anche la giurisprudenza intervenuta successivamente sul tema.

In primo luogo, deve, infatti, condividersi quanto ritenuto da tali pronunce, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, non vi fossero a livello nazionale usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito. Il punto ora illustrato appare, già di per sé, decisivo, in quanto, atteso il carattere imperativo della disposizione di cui all'art. 1283 c.c., non sarebbe comunque legittima la nascita di un uso normativo successivo



all'entrata in vigore del codice civile. Tale norma, infatti, risulta del tutto incompatibile e, quindi, ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee alla produzione di un uso di natura normativo (Cass.20 febbraio 2003, n. 2593), cosicchè l'eventuale venuta ad esistenza di questi in epoca successiva al codice civile non potrebbe che qualificarsi *contra legem*.

Gli accertamenti di usi anatocistici nelle raccolte locali risultano essere tutti posteriori al 1952, data di comparsa della clausola di capitalizzazione trimestrale nelle Norme Bancarie Uniformi di conto corrente di corrispondenza. Va precisato che tali norme, infatti, hanno natura pattizia, atteso che si tratta di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dalla ABI alle banche associate, e ciò esclude che possa essere attribuita alla clausola in esse contenute, in vigore dal 1952, una funzione probatoria o ricognitiva di usi locali preesistenti.

Infine, nella prassi bancaria di anatocismo manca quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui sostanzialmente consiste l'*opinio iuris ac necessitatis*, in quanto l'inserimento delle clausole in oggetto viene acconsentito dai clienti solo perché esse sono ricomprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Esclusa, quindi, l'esistenza di un uso normativo bancario, deve dichiararsi la nullità della clausola (preventiva) di anatocismo trimestrale prevista nelle condizioni generali di contratto, perché in violazione delle prescrizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c. stante la sua contrarietà sia al termine semestrale minimo di capitalizzazione sia alla prescrizione che subordina la produzione degli interessi ad una domanda giudiziale ovvero ad una convenzione posteriore alla scadenza della relativa obbligazione.

A fronte del nuovo orientamento della Suprema Corte è stato emanato il D.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, pubblicato nella G.U. del 4 ottobre 1999 n. 233 (il cui art. 25 e il comma 3 dell'art. 120 del TU in materia bancaria, prevede: "*le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR, da emanare entro 120 gg. dall'entrata in vigore del decreto delegato- di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data...*").

Ebbene, la delibera del CICR è stata poi effettivamente emanata il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, con previsione di nuove articolate disposizioni, in punto di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cui avrebbero dovuto adeguarsi, entro il 30 giugno 2000, secondo le modalità ivi stabilite, i contratti stipulati anteriormente per risolvere la situazione venutasi a creare con il *revirement* della Corte di Cassazione del 1999. Detta disposizione, ovvero l'art. 25 comma 3° D.lgs. 342/1999 è stata però



dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto alla legge 128/1998.

Peraltro il d.lgs. 342/1999 ha anche sancito, all'art. 25 comma 2, a modifica dell'art. 120 D.lsg. 1 settembre 1993, n. 385 che nelle operazioni di conto corrente deve essere *“assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*, ma ciò solo con riferimento al periodo successivo.

A partire dall'1/1/14 la capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie è nulla per effetto della l. 147/13, che ha modificato l'art. 120 TUB e ha ripristinato il divieto di anatocismo, per cui gli interessi ricalcolati, a partire dal I trim. 14, sono stati dal CTU correttamente addebitati in regime di capitalizzazione semplice al termine del periodo, mentre per gli interessi creditori è stato mantenuto il regime di capitalizzazione adottato dalla Banca.

La delibera del CICR n. 343 del 3 agosto 2016, dispone nuove direttive in materia di anatocismo bancario, sui contratti con gli istituti di credito, prevedendo che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori e che gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti, mentre, per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Sul punto va condiviso l'orientamento dell'immediata applicabilità dell'art. 120 T.U.B. a far data dal 01.01.2014.

L'art. 120 T.U.B. con cui veniva vietato l'addebito di interessi anatocistici passivi costituisce, infatti, disposizione immediatamente applicabile a decorrere dall'1.1.14.

Ciò posto, sul tema si segnalano anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24418/2010, secondo cui, qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (Cass. civ. Sez. Unite, 02/12/2010, n. 24418), come avvenuto nel caso di specie sulla base dei calcoli effettuati dal ctu.

Il CTU ha, infatti, ritenuto che, nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, si riscontra la presenza, nel contratto di conto corrente, della espressa accettazione della Clausola di reciprocità. La tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c, è trimestrale fino al 31/12/2013 e successivamente semplice. A partire dal 01/10/2016, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del 01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. del D.L. 18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016, gli interessi debitori e creditori sono stati conteggiati annualmente. Si



rileva che in atti non risulta documentazione ove il correntista abbia autorizzato l'istituto di credito ad addebitare gli interessi nel momento in cui divengano esigibili, ragion per cui questi non saranno capitalizzati e non potranno produrre ulteriori interessi.

Dunque, applicando i criteri predetti, il CTU, all'esito dell'integrazione disposta, ha posto in essere dei nuovi conteggi non tenendo conto di tutte le suddette competenze.

In risposta ai quesiti posti dal G.I. in merito al computo del rapporto dare-avere tra le parti, tra le ipotesi di calcolo prospettate dal Ctu, la più corretta risulta essere la n. B di cui alla perizia integrativa in atti, che si basa sul presupposto che il conto corrente oggetto del presente giudizio era costantemente affidato.

Per quanto concerne la rilevazione della usura nella ipotesi A, risulta che solo nel 1° trimestre 2010 il TEG ha superato il tasso soglia.

Il saldo è stato, quindi, rettificato tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, eventuali rettifiche di movimenti ed enucleazioni di competenze illegittime.

Va, quindi, precisato che per costante e granitica giurisprudenza, ai fini dell'usurarietà, il concetto di interesse è onnicomprensivo di ogni forma di remunerazione, a qualsiasi titolo percepita per l'erogazione del credito, salvo imposte e tasse.

Il saldo conto del conto corrente ricalcolato è, quindi, di euro 18.790,96 a favore del correntista contro un saldo di euro 92.435,37 a favore della banca.

Deve, quindi, per i motivi indicati, in accoglimento della domanda attorea, accertarsi e dichiararsi la nullità della pattuizione usuraia contenuta nel contratto sottoscritto il 14.01.2010, accertarsi e dichiararsi, l'assenza di specifiche pattuizioni nel contratto di apertura del conto del 23/08/01 aventi ad oggetto la determinazione del tasso di interesse debitore applicato al fido concesso e l'assenza di specifiche pattuizioni in merito alla modalità di calcolo per la determinazione delle CMS, nonché accertarsi e dichiararsi, l'illegittimità dell'anatocismo praticato dalla Banca, accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola ad oggetto la previsione della CMS contenuta nel contratto di apertura di credito, l'illegittimità delle spese e commissioni addebitate senza previsione contrattuale e, per l'effetto, l'esatto dare avere tra le parti ricalcolando il saldo del conto corrente 1761.76 alla data del 31.03.2020 come risultante dalla Consulenza Tecnica Bancaria e accertarsi e dichiararsi che il saldo del conto corrente ricalcolato è di euro 18.790,96 a favore del correntista.

Deve, poi, condannarsi la banca convenuta alla rifusione delle spese di CTP in € 4.610,00, come da fattura allegata da parte attrice non contestata.

I costi sostenuti per la CTP con natura di allegazione difensiva tecnica rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsate.



Le spese processuali sono poste a carico di [REDACTED], sulla base del principio di soccombenza.

Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vanno, parimenti, poste a carico di quest'ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:

- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità di quanto esposto in parte in motiva e accertato il credito della Banca nei suoi confronti, accerta e dichiara, per tutte le causali di cui in motivazione, la nullità della pattuizione usuraia contenuta nel contratto sottoscritto il 14.01.2010, nonché l'assenza di specifiche pattuizioni nel contratto di apertura del conto aventi ad oggetto la determinazione del tasso di interesse debitore applicato al fido concesso e l'assenza di specifiche pattuizioni in merito alla modalità di calcolo per la determinazione delle CMS, nonché l'illegittimità dell'anatocismo praticato dalla Banca, la nullità della clausola ad oggetto la previsione della CMS l'illegittimità delle spese e commissioni addebitate senza previsione contrattuale e, per l'effetto, ricalcolarsi l'esatto dare avere tra le parti con saldo del conto corrente 1761.76 come risultante dalla Consulenza Tecnica Bancaria di euro 18.790,96 a favore del correntista,

- condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese di CTP in € 4.610,00
- condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di [REDACTED], delle spese del presente giudizio che liquida in € 786,00 per spese, [REDACTED] oltre a Iva, spese generali e CPA, da distrarsi in favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario,
- pone definitivamente a carico di [REDACTED] le spese di CTU liquidate in corso di causa.

Latina, 26.05.2023

Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)

